

**SCHEMA DI PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. Con il presente atto si intende osservare quanto previsto dalla disciplina legislativa statale di recente intervenuta e racchiusa, in particolare, all'art. 1, commi 611 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Detta disciplina, che qui si intende integralmente richiamata, impone alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pubblici e alle Autorità portuali, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

La disciplina pretende applicarsi in via generalizzata a tutti gli enti sopra indicati, anche a quelli presenti nelle Regioni ad autonomia differenziata, rinvenendo titolo legittimante nelle finalità esattamente indicate in abbrivio al comma 611, ed esattamente: "il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

E a quanto risulta, le Province autonome e la Regione Trentino Alto-Adige non hanno esperito ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale (1).

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha espressamente condiviso l'interpretazione secondo la quale la disciplina statale risulterebbe direttamente applicabile anche nell'ordinamento provinciale, così come ribadito nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2015 del Servizio Autonomie Locali, con la quale gli enti locali sono stati invitati ad adeguarsi alla disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2015, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previste, in linea con le indicazioni espresse anche dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie nella Delibera n. 1/2015, Adunanza del 29 gennaio 2015 (2).

2. La disciplina in esame, che ci si appresta ad osservare, si inserisce in un più ampio quadro normativo che, sino ad oggi, ha orientato l'azione degli enti locali; quadro normativo formato sia dalla disciplina legislativa statale, sia dalla disciplina regionale e provinciale.

Gli interventi del Legislatore statale.

In sintesi, le disposizioni rilevanti, con le quali è stato già avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute sono quelle ben note della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che hanno posto precisi limiti alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (3).

¹ Le disposizioni in questione sono state impugnate esclusivamente dalla Regione Veneto che con ricorso n. 31/15, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, commi 611 e 612 della L. n. 190/2014 per violazione degli artt. 3, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

² La delibera Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 1/SEZ/AUT/2015/INPR, Adunanza del 29 gennaio 2015, in merito al processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni indicate dal comma 611, L. n. 190/2014, chiarisce che: "sarà indispensabile che gli enti adeguino sollecitamente le proprie azioni ai criteri fissati dall'art. 1, comma 611, l. n. 190/2014, in materia di riduzione delle società partecipate, anche mediante le aggregazioni nei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non indispensabili. Si tratta di un processo da avviare ad inizio 2015, in base ad un piano operativo da presentare entro il 31 marzo 2015, la cui efficacia sarà oggetto di valutazione da parte delle Sezioni regionali di controllo".

³ Si ricorda che il comma 27 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 stabilisce esattamente che "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali

Successivamente il Legislatore statale, con il comma 32, dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva introdotto il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e imposto l'obbligo ai medesimi soggetti pubblici di liquidare o cedere le partecipazioni detenute in società che risultavano essere già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il loro mantenimento nell'ipotesi in cui tali società avessero realizzato specifiche condizioni, ivi descritte (4).

Senonché, detta disposizione, che comunque non si applicava nell'ordinamento provinciale è stata abrogata dall'art. 1, comma 561 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

Quest'ultima legge, in sostituzione, ha introdotto un diverso meccanismo di tutela:

- Da una parte, ha previsto l'obbligo di accantonamento, da parte delle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – elenco aggiornato annualmente, da ultimo con il comunicato ISTAT di data 10.9.2014 – di un importo pari al risultato di esercizio negativo, non immediatamente ripianato, presentato dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle medesime amministrazioni, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta (5);

di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza", mentre il comma 28 del medesimo articolo prevede che il provvedimento con il quale l'organo competente autorizza l'assunzione o il mantenimento delle predette partecipazioni debba essere motivato circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo al carattere di "stretta necessità" dell'attività strumentale, affidata a tali società.

Da ultimo, il comma 29 individua il termine entro il quale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono essere cedute a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, a seguito della proroga introdotta dall'art. 1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è scaduto il 6 marzo 2015. Nel caso in cui la partecipazione non sia stata alienata, ai sensi del medesimo comma 569, la medesima cessa ad ogni effetto e nei dodici mesi successivi "la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile".

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite."

⁵ Si riporta per comodità il contenuto dei commi da 550 a 552, dell'art. 1 della L. 147/2013.

"550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 552 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipante sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente."

- Dall'altra ha stabilito che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione (nel caso in cui i predetti enti siano soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali) sono poste in liquidazione a decorrere dall'esercizio 2017 in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (6).

In parallelo, come si sa, si è proceduto a disciplinare le formule di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti territoriali sovra comunali.

Da ultimo, con l'art. 1, comma 609 della Legge n. 190/2014 è stata modificata la disciplina, prevista all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prescrivendo l'unitaria gestione, a partire dal 1 marzo 2015, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, così come definiti ai sensi di legge (7).

⁶ Tale disposizione è contenuta all'art. 1, comma 555 della L. n. 147/2013 che prescrive: "A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulle e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci". I soggetti indicati al comma 554 sono: "le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione".

⁷ La nuova formulazione dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, a seguito dell'intervento modificativo dell'art. 1, comma 609 della L. n. 190/2014 così recita: "1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del [decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2014, n. 15](#), il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della [legge 23 novembre 1939, n. 1966](#). Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

Detta disciplina da ultimo citata non sembra essere stata considerata dall'art. 1, commi 611-616 della L. n. 190/2014, pur essendo ordini di disposizioni introdotti nel contesto del medesimo intervento legislativo.

Si deve pertanto ritenere che il processo di razionalizzazione prescritto dalle predette disposizioni debba essere avviato in via autonoma, semmai dando atto delle formule organizzative di ambito vigenti o in corso di implementazione.

Gli interventi del Legislatore provinciale

Gli interventi legislativi statali sopra richiamati, sono stati, in un certo senso, doppiati dalle iniziative del Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che, nell'ultimo quinquennio sono stati disposti al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e dell'avvalimento di strumenti societari.

In particolare, le condizioni introdotte dall'art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 per procedere con la costituzione e il mantenimento delle società partecipate, sono state recepite nel territorio della Provincia autonoma di Trento dall'art. 24 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, mediante un richiamo espresso di quanto prescritto dalla appena citata disciplina nazionale

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia o sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del [decreto-legge n. 112 del 2008](#).

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente".

(8).

Dall'altra la medesima legge provinciale ha prescritto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali devono concorrere al patto di stabilità; in particolare le società controllate dagli enti locali, devono contribuire al contenimento delle spese secondo le modalità di azione definite dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e adottate dai Comuni e dalle Comunità (9).

Tale disposizione ha trovato applicazione nel "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato in data 20 settembre 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie locali, che ha previsto misure ulteriori, per il controllo e il contenimento della spesa delle società controllate dagli enti locali, a quelle già contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 maggio 2007.

Con il Protocollo, gli Enti locali si sono impegnati a vigilare e controllare, nonché indirizzare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società di capitali controllate, anche in via indiretta (artt. 1 e 2).

Il predetto Protocollo ha, altresì, impartito alcune direttive generali alle società al fine di rispettare l'obiettivo di razionalizzazione delle spese, nonché ha disciplinato il numero dei componenti degli organi sociali e i compensi spettanti ai medesimi (artt. 3-7).

La disciplina dei commi 611 e ss. della Legge n. 190/2014

3. L'art. 1, al comma 612, ha prescritto che i "presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611", entro il 31 marzo 2015, devono definire ed approvare "un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"¹⁰.

Il complesso obiettivo che l'intervento legislativo statale ha inteso perseguire, pur non compiutamente esplicitato al comma 611, consiste nella riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni sociali detenute, anche dagli enti locali, anche al fine di conseguire il

⁸ L'art. 24 della L.P. n. 27/2010 esattamente prevede che: "1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32-ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.

2. Gli enti pubblici previsti dal comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con D.P.P., possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo."

⁹ Tra le modalità di azione, che qui interessano, si rinvia, all'art. 8, L.P. 27/2010, "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia" (comma 3, lett. e).

¹⁰ Il comma 612 esattamente prevede che: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

contenimento delle spese a carico delle amministrazioni socie.

I criteri che devono orientare le amministrazioni – elencate sempre al comma 611 – nella pianificazione e nell'esecuzione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute sono:

- a) "eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"⁽¹¹⁾.

Tale criteri, non sembrano costituire un'elencazione esaustiva, né pare che debbano interpretarsi in modo assoluto.

D'altro canto, detti criteri costituiscono delle indicazioni che devono orientare le valutazioni complessive degli enti coinvolti dal processo di razionalizzazione; valutazioni che saranno trasfuse nel piano operativo da elaborare e approvare entro il termine di legge.

Pertanto, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle disposizioni in questione, nel tempo assai ridotto assegnato dal Legislatore statale, si è proceduto:

- ad effettuare una rapida ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dell'ente, anche indirettamente;
- alla ricognizione delle iniziative già compiute per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento spese, in attuazione della disciplina, sia statale, sia provinciale, anteriore (e ancora vigente) all'introduzione dei citati commi 611 e 612 della L. n. 190/2014;
- a definire e redigere i contenuti del seguente piano operativo, nei limiti della competenza dello scrivente Organo.

¹¹ Per ragioni di completezza si riporta, per intero, l'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014, il quale prescrive che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"

Tale documento rappresenta, allo stato degli atti e dell'attuale indirizzo politico dell'ente, il programma degli indirizzi per realizzare la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dall'ente, si ripete, nei limiti competenziali di legge.

Nello spirito di genuina collaborazione, si ricorda che la scrivente Amministrazione sarà interessata, da qui a breve:

- dalle elezioni amministrative che condurranno al rinnovo degli organi comunali;

Tale circostanza potrà comportare, giocoforza, una revisione o una rinnovata valutazione degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al*

presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di*

pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Il Comune di Pinzolo ha proceduto, con deliberazione consiliare n. 109 di data 29.12.2010 alla ricognizione delle società partecipate ai sensi della L. 24.12.2007 n. 244 e ss.mm. ed alla verifica

dei presupposti per il mantenimento delle quote azionarie detenute all'interno delle stesse.

A tal fine venivano esposte le finalità perseguite dalle società e motivata la scelta di mantenerne la partecipazione, raggruppandole in gruppi suddivisi per affinità di scopi. Le società partecipate risultavano essere le seguenti:

- Informatica Trentina spa
- Consorzio dei Comuni soc. coop.
- Giudicarie energia Acqua servizi Spa
- Trentino Trasporti Esercizio Spa
- Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il turismo Spa
- Terme Val Rendena spa
- Rendena Golf Spa
- Funivie Pinzolo Spa
- Funivie Madonna di Campiglio Spa
- Emmeci Group Spa
- Giudicarie Gas Spa
- Tregas srl
- Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop.
- Primiero Energia Spa
- Biorendena Spa

Le partecipazioni nelle società sopra censite venivano mantenute distinguendo le stesse in tre macro categorie:

a) Gruppo di società che perseguono attività che costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e che pertanto rientrano tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge finanziaria 2008;

b) Gruppo di società le cui attività sono volte alla valorizzazione, allo sviluppo e alla promozione dell'attività turistica, sportiva e culturale che presentano una forte connessione con il territorio e valutate dall'amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico costituendo pertanto attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge finanziaria 2008;

c) Gruppo di società che svolgono un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'art. comma 27 della legge finanziaria 2008;

d) Gruppo di società che, pur non svolgendo attività qualificabili in senso stretto come servizio pubblico locale, prestano un servizio che rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 della norma di attuazione dello Statuto Speciale della Regione TAA in materia di energia.

A seguito dell'adozione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20.09.2012 tra la Provincia di Trento e il Consiglio delle Autonomie che individuava le misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali il Comune ha provveduto, con nota prot. 12037 di data 21.11.2012 a firma del Sindaco e del Revisore dei Conti, ad informare circa gli obblighi previsti dal medesimo protocollo, richiedendo una precisa relazione circa l'attuazione di tali obblighi, le seguenti società: Terme Val Rendena Spa, Primiero Energia Spa, Geas Spa. Giudicarie gas spa e Tregas Srl; con successiva nota di data 06.12.2012 è stato inoltre chiesto di attivarsi da subito per informare le società controllate degli obblighi previsti dal Protocollo, i seguenti enti locali in possesso di partecipazione relativa maggioritaria: Comune di Caderzone (per Terme Val Rendena Spa), Comunità delle Giudicarie (per Geas Spa), Azienda servizi

Municipalizzati di Tione di Trento (per Giudicarie Gas spa) e Comune di Bolbeno (per Tregas Srl).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 di data 17.11.2011 è stata acquisita la partecipazione azionaria a Trentino Riscossioni Spa, società di sistema a totale partecipazione pubblica che svolge le seguenti attività: a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3; b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Non sono state intraprese azioni per dismettere partecipazioni societarie.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA

4.1.1. Dati della società

| | |
|--|--|
| Data di costituzione: | 01/12/2003 |
| Sede legale: | Via Pradalago n. 4 – PINZOLO (TN) fz. Madonna di Campiglio |
| Oggetto Sociale: | La promozione e lo sviluppo dell'economia turistica dell'ambito Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena. |
| Capitale sociale: | € 200.920,00 |
| Altri soci: | 114 soci |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 12,84% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011: + € 208,80 2012: + € 388,33 2013: + € 1.481,86 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | Canone concessione 2011: € 134.591,24= Canone concessione 2012: € 119.935,24= Canone concessione 2013: € 153.539,14= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | Contributi attività anno 2011: € 210.000,00= Contributi attività anno 2012: € 235.000,00= Contributi attività anno 2013: € 300.000,00= Spese gestione distribuzione permessi raccolta funghi: anno 2011: € 3.050,00= anno 2012: € 3.406,25= anno 2013: € 3.651,25= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | Consiglio di Amministrazione è composto da 18 consiglieri. L'Assessore Anita Binelli è membro del Comitato Esecutivo quale rappresentante comunale |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti</i>) | Collegio sindacale composto da 3 Sindaci |

| | |
|---------------------|--|
| <i>dei Comuni):</i> | effettivi e due supplenti – nessun rappresentante comunale |
|---------------------|--|

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla società "in quanto le attività svolte da tale società in quanto volte alla valorizzazione, allo sviluppo alla promozione dell'attività turistica, sportiva e culturale presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione nella società è prescritta dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8 e ss.mm. Il mantenimento della partecipazione con conseguente rappresentanza in seno all'organo amministrativo della società che svolge attività legate alla promozione dell'attività turistica si ritiene strategica per la promozione e lo sviluppo armonico del territorio governato, sia sotto il profilo culturale che sociale ed economico, essendo lo stesso vocato quasi esclusivamente al turismo si ritiene pertanto necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L. 190/2014.

4.2 BIORENDENA SPA.

4.2.1. Dati della società

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|--|----------------|-----|--------------|----|---------------------|----|------------------------------|-------|
| Data di costituzione: | 20/07/1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sede legale: | PINZOLO – FZ. M.DI CAMPIGLIO VIA CIMA TOSAN. 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| Oggetto Sociale: | <p>la produzione, la distribuzione e vendita di energia ecologica (alternativa) ricavata prevalentemente da materia prima biologica ad uso riscaldamento e produzione di energia elettrica, nonché in genere la costruzione di centrali termiche, la costruzione di reti di teleriscaldamento e relativa attività di distribuzione calore.</p> <p>per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, industriale ed immobiliare; a tale fine potrà altresì compiere in via non prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.</p> <p>salvo il disposto di cui all'art. 2361 c.c., potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitale sociale: | € 402.870,00= | | | | | | | | | | | | | | |
| Altri soci: | <table><tr><td>ATZWANGER SPA</td><td>55,02%</td></tr><tr><td>COMUNE DI PINZOLO</td><td>22,5%</td></tr><tr><td>MEDIOCREDITO TRENTINO</td><td></td></tr><tr><td>ALTO ADIGE SPA</td><td>20%</td></tr><tr><td>COLLINI ALDO</td><td>1%</td></tr><tr><td>COLLINI PIERGIORGIO</td><td>1%</td></tr><tr><td>FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO</td><td>0,48%</td></tr></table> | ATZWANGER SPA | 55,02% | COMUNE DI PINZOLO | 22,5% | MEDIOCREDITO TRENTINO | | ALTO ADIGE SPA | 20% | COLLINI ALDO | 1% | COLLINI PIERGIORGIO | 1% | FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO | 0,48% |
| ATZWANGER SPA | 55,02% | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI PINZOLO | 22,5% | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOCREDITO TRENTINO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTO ADIGE SPA | 20% | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLINI ALDO | 1% | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLINI PIERGIORGIO | 1% | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO | 0,48% | | | | | | | | | | | | | | |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 22,5% | | | | | | | | | | | | | | |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011: - 29.597,00 2012: - 33.028,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 2013: - 23.258,00 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | CDA 5 AMMINISTRATORI - PRESIDENTE COLLINI ALDO - AMM. DEL. ATZWANGER MARTIN - CONS. ATZWANGER GOTTFRIED - CONS. BONOMI WILLIAM (rappresentante del Comune) |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | Collegio sindacale è composto da due membri effettivi e due supplenti Nessuno di nomina comunale |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla società in oggetto "in quanto la società pur non svolgendo attività qualificabili in senso stretto come servizio pubblico locale, presta un servizio che rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione TAA in materia di energia (DPR 26.03.1977, n. 235) tale decreto conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Inoltre, come comunicato dall'Azienda speciale provinciale per l'energia con nota di data 21.12.2005, a seguito dell'accordo stipulato in data 19.12.2005 fra Primiero Energia s.p.a., Consorzio Sistema Servizi Trentino, Consorzio dei Comuni Trentini, Assessore all'Energia e alle Riforme Istituzionali della Provincia Autonoma di Trento ed ASPE, l'energia prodotta da Primiero Energia viene ritirata da Trenta s.p.a. Risulta quindi sicuramente di interesse generale ed è quindi sempre ammesso ai sensi dell'articolo 37 comma 27, della finanziaria 2008"

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Comune di Pinzolo ha costituito, insieme a soci privati, la società Biorendena s.p.a. al fine di realizzare attività di produzione di energia ecologica (alternativa) ricavata prevalentemente da materia prima biologica. Nel caso, l'attività è finalizzata a produrre energia elettrica ed energia termica da immettere nel teleriscaldamento.

Sono passati molti anni dalla costituzione e l'iniziativa prospettata non è ancora potuta partire a causa di numerosi problemi urbanistici, burocratici, economico/finanziari e di altra natura.

L'ente, anche alla luce delle recenti deliberazioni del Consiglio comunale relative al rigetto del progetto di finanza proposta dalla stessa Società per la realizzazione della centrale di teleriscaldamento, nonché per la difficoltà riscontrata anche in seno alla popolazione ad accettare l'impatto che la realizzazione di tale opera comporterebbe, è orientato a dismettere la propria partecipazione azionaria all'interno della stessa.

Avendo la società proceduto già in passato ad una riduzione del capitale sociale per le perdite dovute alla mancata attivazione della iniziativa e dei costi sostenuti per la progettazione e le spese legali e consulenziali per sostenere la bontà del progetto, e pertanto si ritiene che, prima di procedere alla dismissione della partecipazione sia necessario sostenere la ripresa economica della società, anche per agevolare l'eventuale sub ingresso di operatori privati al Comune attraverso la possibile valorizzazione dell'asset immobiliare di proprietà. Pertanto, essendo avviata la procedura per la lottizzazione del terreno che il Comune aveva conferito alla società quale quota di partecipazione, per poter procedere alla vendita dei lotti ed a risollevere le sorti economiche della società stessa, il Comune attenderà, a concludere la procedura del Piano Attuativo (il Consiglio Comunale ha recentemente approvato il piano attuativo e la relativa convenzione), prima di procedere alla dismissione della partecipazione. Sarà poi cura dell'organo competente (Consiglio comunale), su iniziativa del Sindaco, deliberare in merito alla dismissione della partecipazione tramite vendita delle azioni possedute dall'Ente, secondo le procedura di cui alla normativa vigente.

Da ultimo si sottolinea che il Comune quale socio non è tenuto a versare alcuna nuova somma a favore della Società.

4.3 EMMECI GROUP SPA

4.3.1. Dati della società

| | |
|-----------------------|---|
| Data di costituzione: | 02/12/1999 |
| Sede legale: | PREORE (TN) VIA CESENA N. 7/A |
| Oggetto Sociale: | <p>L'assunzione di partecipazioni in altre società, enti o imprese di carattere industriale, commerciale, agricolo e finanziario, l'assistenza ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società, enti o imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni, e ciò senza esercizio nei confronti del pubblico in quanto l'attività sociale viene svolta nei confronti di società controllate e collegate quali definite dall'art. 2359 del codice civile; la programmazione, la realizzazione e la gestione dei collegamenti delle aree sciistiche adiacenti a madonna di Campiglio con impianti a fune, funicolari, piste ed impianti di innevamento nonché delle infrastrutture tecniche e turistiche correlate anche per l'ospitalità ed il ristoro; nel campo dei trasporti, la costruzione e l'esercizio di funivie seggiovie, skilifts, impianti e mezzi di trasporto in genere; nel campo del turismo, la costruzione, la gestione, l'affittanza di rifugi, ristoranti, bar ed ogni altra struttura ricettiva e turistico alberghiera; nel campo dello sport, la costruzione, la gestione, l'affittanza di impianti per l'esercizio di attività sportive specialmente invernali. potranno essere assunte iniziative anche in sindacato per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e che giovino allo sviluppo del turismo di Madonna di Campiglio e della val Rendena ma anche di qualsiasi altra zona turistica. sono specificatamente esclusi: la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività di cui all'art. 23 della legge 23 marzo 1983 n. 77; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 191 n. 1; l'assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento, l'intermediazione nei pagamenti e nei cambi; le attività di locazione finanziaria e di factoring; la fornitura di servizi volti all'incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito. la società può assumere</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>interessenze o partecipazioni in imprese aventi scopo affine o connesso al proprio, costituite o da costituire sia in Italia che all'estero. la società può inoltre esercitare ogni altra attività commerciale, industriale, finanziaria (questa ultima unicamente al fine di realizzare l'attività principale) e compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare necessaria od opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestando altresì fidejussioni, avalli e garanzie in genere anche nell'interesse di terzi.</p> |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | € 2.256.829,20= |
| Altri soci: | <p>COMUNI DI :</p> <p>PINZOLO (8,26%) BOCENAGO (0,84%) RAGOLI (0,77%)</p> <p>COMUNITA' REGOLE SPINALE E MANEZ (7,53%)</p> <p>ASUC FISTO (6,31%)</p> <p>PRIVATI 76,29%</p> |
| Percentuale di partecipazione del Comune di Pinzolo : | 8,26% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | <p>2011: 818.046,00</p> <p>2012: 52.493,00</p> <p>2013: 827.677,00</p> |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | <p>Dividendi 2011: € 61.387,00=</p> <p>Dividendi 2012: € 64.998,00=</p> <p>Dividendi 2013: € 0,00=</p> |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | <p>2011: € 0,00=</p> <p>2012: € 0,00=</p> <p>2013: € 0,00=</p> |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | <p>CDA 10 AMMINISTRATORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRESIDENTE ANDREOLLI MARCELLO - VICE PRESIDENTE SERAFINI RUDY - CONS. COLLINI SERGIO - CONS. BONAFINI RENZO - CONS. CASTELLANI ZEFFIRINO - CONS. BONOMI WILLIAM (rappresentante del Comune) - CONS. SALA MAGDA - CONS. MATEROSI CHIARA |

| | |
|---|--|
| | - CONS. FERRAZZA SANDRO - CONS. ALIMONTA EZIO |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti Nessuno di nomina comunale |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede la partecipazione societaria nelle Funivie Madonna di Campiglio Spa (55,55%)

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla società stessa in quanto la società svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Comune, insieme ad altri Enti territoriali, è titolare di una quota quasi del 10% del capitale sociale della Società che detiene il pacchetto di maggioranza nelle Funivie Madonna di Campiglio s.p.a. che a sua volta eroga il servizio pubblico di trasporto a fune.

La partecipazione nella Società risulta strategica per le attività turistico - ricettive del territorio.

Nonostante la quota di minoranza, negli organi amministrativi della Società sono presenti rappresentanti degli Enti locali che, in tal modo, possono partecipare efficacemente alle scelte strategiche di un'impresa privata ad alto radicamento territoriale e soprattutto ad alta valenza per il territorio.

L'ente conferma pertanto la necessità del mantenimento della partecipazione azionaria all'interno della società.

4.4 FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA

4.4.1. Dati della società

| | |
|--|--|
| Data di costituzione: | 10/08/1947 |
| Sede legale: | PINZOLO FZ. M. DI CAMPIGLIO (TN) VIA PRESANELLA N. 12 |
| Oggetto Sociale: | a) nel campo dei trasporti - la costruzione e l'esercizio di funivie, seggiovie, skilifts, impianti e mezzi di trasporto in genere; b) nel campo del turismo - la costruzione, la gestione, l'affittanza di rifugi, ristoranti, bar ed ogni altra struttura di ospitalità e di ristoro; c) nel campo dello sport - la costruzione, la gestione, l'affittanza di impianti per l'esercizio di attività sportive specialmente invernali. nel conseguimento dell'oggetto può assumere anche altre iniziative che, con le prime, giovino allo sviluppo del turismo di madonna di campiglio e di pinzolo in via preferenziale ma anche di qualsiasi altra zona turistica. la società può assumere direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria. |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | € 5.512.500,00= |
| Altri soci: | COMUNI DI : RAGOLI (0,005%) BOCENAGO (0,005%) PINZOLO (0,005%) COMUNITA' REGOLE SPINALE E MANEZ (0,005%) ASUC FISTO (0,005%) PRIVATI 99,97% |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 0,005% |

| | |
|--|--|
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011: 261.814,00 2012: 1.756784,00 2013: 1.730336,00 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | Dividendi 2011: € 4,00= dividendi 2012: € 0,00= dividendi 2013: € 4,00= Canoni concessione anno 2011: € 35.156,00= Canoni concessione anno 2012: € 47.700,94= Canoni concessione anno 2013: € 51.848,00= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | CDA 8 AMMINISTRATORI - PRESIDENTE COLLINI SERGIO - VICE PRESIDENTE BONOMI WILLIAM (rappresentante comunale) - CONS. ANDREOLLI MARCELLO - CONS. SERAFINI RUDY - CONS. CASTELLANI ZEFFIRINO - CONS. MATEROSI CHIARA - CONS. BONAFINI MICHELA - CONS. SCHIRO DARIO MARIA |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | Il Collegio sindacale è composto di n. 3 membri effettivi e due supplenti Nessuno di nomina comunale |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Funivie Folgarida Marilleva Spa (0,005%)

- Funivie Pinzolo spa (4,64%)

- Consorzio "Assoenergia"

- Snow Service srl in liquidazione (100%)

- Rendena Golf Spa (0,84%)

- Biorendena spa (0,48%)

- Terme Val Rendena spa (1,12%)

- Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il turismo Spa (4,98%)

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della

partecipazione nella società stessa "in quanto svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si tratta di una cd. micro partecipazione in una società a prevalente capitale privato.

La partecipazione è posseduta da moltissimi anni e riguarda la Società che è motore dello sviluppo dell'economia locale. La Società risulta solida, non ha mai chiuso bilanci in perdita e anzi distribuisce costantemente dividendi ai soci.

Visto il valore di cui si parla, la partecipazione obbligatoria prevista dallo Statuto del Sindaco pro tempore nel Consiglio di Amministrazione, il servizio pubblico svolto (trasporti) e la strategicità si ritiene necessario mantenerne il possesso.

4.5 FUNIVIE PINZOLO SPA

4.5.1. Dati della società

| | |
|-----------------------|---|
| Data di costituzione: | 12/06/1968 |
| Sede legale: | PINZOLO (TN) VIA BOLOGNINI N. 84 |
| Oggetto Sociale: | <p>La costruzione e l'esercizio di funivie, seggiovie, skilifts, impianti e mezzi di trasporto in genere nonche' delle relative piste ed impianti di innevamento nell'ambito pinzolo-val rendena-madonna di campiglio - folgarida marilleva.</p> <p>la societa' potra' inoltre svolgere tutte le attivita' di programmazione, realizzazione e gestione del collegamento delle aree sciistiche di pinzolo e madonna di campiglio e delle zone adiacenti con impianti a fune, funicolari, piste ed impianti di innevamento nonche' delle correlate infrastrutture tecniche con finalizzazione all'oggetto sociale la societa' potra' svolgere le seguenti attivita': a) nel campo del turismo e commercio: - la costruzione, la gestione, l'affittanza di strutture ricettive e/o turistiche ivi compresi alberghi, con e senza ristorazione, garni' e rifugi. potra' inoltre esercitare l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in ogni e qualsiasi forma. b) nel campo dello sport: la costruzione, la gestione, l'affittanza di impianti per l'esercizio di attivita' sportive con particolare, ma non esclusivo, riguardo a quelle invernali, compresa l'organizzazione di eventi gare e manifestazioni. inoltre sempre in riferimento all'oggetto sociale la societa' potra' realizzare e/o gestire parcheggi ed aree attrezzate per la sosta, sistemi di mobilita', esercitare l'attivita' di taglio boschi ed in genere attivita' connesse e compiere attivita' agricola e silvo pastorale. sempre con riferimento all'oggetto sociale la societa' potra', anche per conto terzi, operare nel campo edile ed immobiliare e piu' in particolare potra' esercitare le seguenti attivita': l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, la vendita e la gestione di fabbricati di ogni genere; l'acquisto e la vendita di terreni; la realizzazione di lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato, lavori stradali, acquedotti e fognature,</p> |

essa potra' altresì compiere qualsiasi atto inerente o affine alle costruzioni edili in genere ivi compresa a titolo di esempio la realizzazione di impianti elettrici e/o termosanitari e di automazione. potra' altresì realizzare e/o gestire parchi giochi, parchi divertimento, mini club, percorsi ed attività sportive connesse all'utilizzo degli impianti di risalita. la società si propone altresì di contribuire allo sviluppo dell'economia turistica del trentino ed in particolare dell'ambito madonna di campiglio, pinzolo, val rendena. 2. al fine di raggiungere gli scopi sociali la società puo' assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 3. la società puo' altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. e' vietata la dazione, in qualsiasi forma, a favore e nell'interesse dei soci o di terzi, di garanzie o prestiti o altre forme di finanziamento o altri strumenti con i quali comunque possano essere trasferite risorse finanziarie dalla società ad altri soggetti terzi. 4. tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie delle leggi 23 novembre 1939 n. 1966, 7 giugno 1974 n. 216, 5 agosto 1981 n. 416, 23 marzo 1983 n. 77, 10 ottobre 1990 n. 287, 2 gennaio 1991 n. 1, del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) nonché nel rispetto della normativa in tema di attività

| | |
|--|--|
| | riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali. |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | € 30.119.358,72= |
| Altri soci: | <p>COMUNI DI :</p> <p>PINZOLO (7,71%) GIUSTINO (3,75%)</p> <p>CARISOLO (2,89%)</p> <p>MASSIMENO (2,05%)</p> <p>CADERZONE (2,01%)</p> <p>BOCENAGO (1,94%)</p> <p>VILLA RENDENA (1,91%)</p> <p>STREMBO (1,87%)</p> <p>DARE' (1,84%)</p> <p>SPIAZZO (1,84%)</p> <p>VIGO RENDENA (1,84%)</p> <p>PELUGO (1,84%)</p> <p>RAGOLI (0,01%)</p> <p>TRENTINO SVILUPPO (38,85%)</p> <p>PRIVATI 29,65%</p> |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 7,71% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | <p>2011: - 2.008.012,00</p> <p>2012: - 2.078.094,00</p> <p>2013: - 1.141.100,00</p> |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | <p>Canoni concessione 2011: € 16.211,44=</p> <p>Canoni concessione 2012: € 0,00=</p> <p>Canoni concessione 2013: € 91.784,00=</p> |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | <p>2011: € 0,00=</p> <p>2012: € 0,00=</p> <p>2013: € 0,00=</p> |

| | |
|---|--|
| *Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni) | CDA 11 AMMINISTRATORI - PRESIDENTE SERAFINI ROBERTO - VICE PRESIDENTE BONOMI WILLIAM (rappresentante comunale) - CONS. VALDUGA FRANCO - CONS. BONOMI VALTER - CONS. TISI LUIGI - CONS. VANOLI ALDO - CONS. POVINELLI ARTURO - CONS. TOMASINI LUCA - CONS. ZAMBOTTI TIZIANO - CONS. ANDREOLLI MARCELLO - CONS. COLLINI MARGHERITA |
| *Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni): | Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il sig. Poli Lorenzo, Sindaco effettivo è rappresentante del Comune di Pinzolo Soc. di revisione: Trevor Srl |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie come segue:

- Consorzio Assindustria Energia Trento "Assoenergia"
- Consorzio Pinzolo – Val Rendena per il Turismo
- Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo Spa (4,98%)

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società "in quanto la società svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Comune di Pinzolo, insieme agli altri Comuni della Val Rendena, raggiunge una quota significativa, pari a circa 20%, nella società destinata al servizio di trasporto a fune operante nell'area turistica che interessa l'Amministrazione comunale.

Con detta partecipazione le Amministrazioni comunali, tenuto presente che nella società vi è anche la partecipazione della Provincia Autonoma di Trento attraverso Trentino Sviluppo s.p.a.,

svolgono un ruolo fondamentale nella gestione della Società che è vocata a erogare un servizio di interesse economico generale oltre che un servizio pubblico locale.

Si attesta pertanto l'indispensabilità della partecipazione nella Società che assume un ruolo essenziale nella realtà economica locale e del mantenimento della stessa per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

4.6 GEAS SPA (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI)

4.6.1. Dati della società

| | |
|-----------------------|---|
| Data di costituzione: | 03/12/2002 |
| Sede legale: | Via Padre Gnesotti n. 2 - Tione di Trento (TN) |
| Oggetto Sociale: | Le seguenti attività e servizi: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, i comma, lett.f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m. (ciclo integrale delle acque); produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore E dei fluidi energetici in generale; produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi; raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata; gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del d.p.r. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore", servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi; salvaguardia e risanamento dell'ambiente ed ai relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana; gestione del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie; igiene ambientale; realizzazione e gestione in proprio o |

per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica; sorveglianza; pubblico trasporto; necroforo - fossore; coordinamento della sicurezza nei cantieri. La società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale; promuovere e gestire attività sociale; promuovere e gestire attività per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale. La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché ed esso funzionalmente connesse, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 dei d.lgs 385/93 nei confronti del

| | |
|--|--|
| | pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività non consentita per legge. La società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, della deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di data 3 marzo 1994 nonché di ogni altra successiva modifica ed integrazione. Laddove consentito dalla legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione |
| Capitale sociale: | € 1.140.768,00= |
| Altri soci: | Tutti i Comuni delle Giudicarie, la Comunità delle Giudicarie (maggiore azionista), il Bim del Sarca e del Chiese, CEdiS di Storo, CEiS di Stenico e ASM di Tione. Vedi tabella allegata |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 4,88% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011: + € 41.655,00 2012: + € 70.151,00 2013: + € 105.834,00 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | Corrispettivi per servizi anno 2011: € 15.926,65= Corrispettivi per servizi anno 2012: € 13.159,85= Corrispettivi per servizi anno 2013: € 16.233,84= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | Composto da undici rappresentanti: 1 Giorgio Marchetti Presidente 2 Patrizia Ballardini Vice Presidente 3 Giovanni Ghezzi Amministratore Delegato 4 Gianfranco Pederzoli Consigliere 5 Claudio Lucchini Consigliere 6 Michele Gelpi Consigliere 7 Roberto Gusmerotti Consigliere 8 Stefano Bagozzi Consigliere 9 Marcello Azzolini Consigliere 10 Pietro Madaschi 11 Parolari Stefano Nessuno rappresentante del Comune |

| | |
|---|--|
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti. Nessuno in rappresentanza dell'Ente |
|---|--|

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla società stessa "in quanto le attività svolte dalla società costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Società ha un oggetto sociale ampio e complesso, che abbraccia le attività relative a vari servizi pubblici locali, come risulta dalla scheda. La Società era stata costituita nel dicembre 2002 ed aveva rappresentato l'esito di un'ampia e completa condivisione da parte di tutti i Comuni dell'omogeneo ambito territoriale della Comunità delle Giudicarie. Ciò all'evidente fine di poter divenire lo strumento gestionale comune per tutte le Autonomie dell'ambito. La compagine societaria contemplava altresì, come contempla tutt'oggi, due soggetti, il Consorzio CEDIS di Storo e il Consorzio CEIS di Stenico che, come è noto, sono soggetti formalmente privati – entrambe società cooperative – anche se con vocazione mutualistica e strumentale, per l'erogazione ai soci del servizio dell'attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica. La partecipazione di minoranza di detti Soggetti privati, pari esattamente al 9,05%, per ciascun ente, del capitale sociale, non avrebbe impedito al tempo (2002) la configurazione della società GEAS quale società in house degli Enti pubblici Soci. In seguito, la Società ha continuato ad operare nei settori altamente strategici sopra riportati e in particolare ha dimostrato alta professionalità nell'organizzare le attività serventi per la definizione dei piani di acquedotto, previsti dalla legge ..., fornendo ai Comuni l'attività integrata necessaria per assolvere agli obblighi di legge.

Allo stato della disciplina vigente è emersa l'esigenza di valutare se vi sono le condizioni per realizzare, di nuovo, la strumentalità della Società in favore degli Enti pubblici Soci, ad oggi, pregiudicata dalla presenza dei due Soci, formalmente privati. Pertanto, il processo di razionalizzazione che dovrà essere realizzato dovrà sicuramente considerare le prospettive della Società e, quindi, dell'utilità della partecipazione, non prescindendo peraltro dalla assoluta

strategicità per gli Enti locali della presenza di un soggetto societario d'ambito già costituito e, pure, potenzialmente operativo nei settori che sono tutti di interesse dei Comuni e della Comunità. A tal fine, pertanto, dovrà essere valutata la praticabilità della modificazione della compagine sociale nei modi che saranno ritenuti più opportuni al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati.

GEAS S.p.a.

CAPITALE SOCIALE
 Aggiornato al 31/12/2014
 Sottoscritto e Versato

| N. | COMUNE | QUOTA CAPITALE SOCIALE % | PARTECIPAZIONE EURO |
|----|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | BERSONE | 0,50 | 5.737,00 |
| 2 | BLEGGIO SUPERIORE | 0,32 | 3.598,00 |
| 3 | BOCENAGO | 0,07 | 767,00 |
| 4 | BOLBENO | 0,51 | 5.852,00 |
| 5 | BONDO | 1,01 | 11.475,00 |
| 6 | BONDONE | 0,14 | 1.593,00 |
| 7 | BREGUZZO | 0,90 | 10.212,00 |
| 8 | BRIONE | 0,25 | 2.869,00 |
| 9 | CADERZONE | 0,88 | 9.983,00 |
| 10 | CARISOLO | 1,33 | 15.147,00 |
| 11 | CASTEL CONDINO | 0,43 | 4.934,00 |
| 12 | CIMEGO | 0,08 | 959,00 |
| 13 | COMANO TERME | 0,47 | 5.397,00 |
| 14 | CONDINO | 2,33 | 26.621,00 |
| 15 | DAONE | 1,00 | 11.360,00 |
| 16 | DARE' | 0,31 | 3.557,00 |
| 17 | DORSINO | 0,73 | 8.262,00 |
| 18 | FAVE' | 1,63 | 18.589,00 |
| 19 | GIUSTINO | 1,06 | 12.048,00 |
| 20 | LARDARO | 0,27 | 3.098,00 |
| 21 | MASSIMENO | 0,15 | 1.721,00 |
| 22 | MONTAGNE | 0,49 | 5.508,00 |
| 23 | PELUGO | 0,51 | 5.852,00 |
| 24 | PIEVE DI BONO | 0,30 | 3.392,00 |
| 25 | PINZOLO | 4,88 | 55.652,00 |
| 26 | PRASO | 0,62 | 7.114,00 |
| 27 | PREORE | 0,61 | 7.000,00 |
| 28 | PREZZO | 0,04 | 428,00 |
| 29 | RAGOLI | 1,23 | 13.999,00 |
| 30 | RONCONE | 0,30 | 3.436,00 |
| 31 | S.LORENZO IN BANALE | 1,75 | 19.966,00 |
| 32 | SPIAZZO | 1,82 | 20.769,00 |

| | | | |
|----|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 33 | STENICO | 1,59 | 18.130,00 |
| 34 | STORO | 0,87 | 9.940,00 |
| 35 | STREMBO | 0,09 | 973,00 |
| 36 | TIONE DI TRENTO | 5,32 | 60.701,00 |
| 37 | VIGO RENDENA | 0,57 | 6.541,00 |
| 38 | VILLA RENDENA | 1,24 | 14.114,00 |
| 39 | ZUCLO | 0,62 | 7.114,00 |
| | SOMMANO COMUNI | 37,22 | 424.408,00 |
| | ALTRI SOCI | | |
| 40 | BIM SARCA | 9,05 | 103.272,00 |
| 41 | BIM CHIESE | 9,05 | 103.272,00 |
| 42 | A.S.M. TIONE | 9,05 | 103.272,00 |
| 43 | C.E.I.S. STENICO | 9,05 | 103.272,00 |
| 44 | C.E. di STORO | 9,05 | 103.272,00 |
| 46 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | 17,53 | 200.000,00 |
| | SOMMANO ENTI E AZIENDE | 62,78 | 716.360,00 |
| | | | |
| | TOTALE GENERALE | 100,00 | 1.140.768,00 |

4.7 GIUDICARIE GAS SPA

4.7.1. Dati della società

| | |
|-----------------------|--|
| Data di costituzione: | 27/12/2000 |
| Sede legale: | TIONE DI TRENTO (TN), via Stenico, 11 |
| Oggetto Sociale: | LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: A) L'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE, ACQUISTO, VENDITA, DISTRIBUZIONE, STOCCAGGIO, IMBOTTIGLIAMENTO IN ITALIA ED ALL'ESTERO DI OGNI TIPO DI GAS NATURALE E NON, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE, DI PETROLIO E SUOI DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE (O DA ALTRO PROCEDIMENTO) DELLO STESSO, CATRAMI, BITUMI, ECC., NONCHE' LA COSTRUZIONE DI SERBATOI, RETI DI DISTRIBUZIONE, ANCHE SOTTERRANEE, STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO, TRATTAMENTO, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE; B) PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALORE PER USI CIVILI E INDUSTRIALI E GESTIONE PER CONTO TERZI DI CENTRALI TERMICHE, CALDAIE E DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E SIMILI; C) REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE ED INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI RETI E DI SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI; CABLATURA STRUTTURATA DI RETI; PROGETTAZIONE E FORNITURA DI SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI ROBOTIZZATI CON LA CONNESSA PRODUZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI ELETTRONICI. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, IMMOBILIARI E MOBILIARI PER IL MIGLIOR RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ESCLUSE QUELLE RISERVATE DALLA LEGGE A CATEGORIE ESCLUSIVE E IN PARTICOLARE QUELLE PREVISTE DAL D.LGS. 385/1983 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. INOLTRE, POTRA' |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>ASSUMERE PARTECIPAZIONI E PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA', CONSORZI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI AVENTI SCOPO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO. LA SOCIETA', NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA', OSSERVA CRITERI DI PARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI UTENTI, TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E NEUTRALITA' DELLA DISTRIBUZIONE ADEGUANDOSI COMUNQUE AL RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI DELLA AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. IN PARTICOLARE LA SOCIETA', NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA', REDDITIVITA' E MASSIMIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DEI SOCI E FERME LE ESIGENZE DI RISERVATEZZA DEI DATI AZIENDALI, REALIZZA IL PROPRIO OGGETTO SOCIALE CON L'INTENTO DI PROMUOVERE LA CONCORRENZA E L'EFFICIENZA AD ADEGUATI LIVELLI DI QUALITA' NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI. ESSA A TAL FINE: - GARANTISCE LA NEUTRALITA' DELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESSENZIALI PER LO SVILUPPO DI UN LIBERO MERCATO ENERGETICO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMPEDISCE DISCRIMINAZIONI NELL'ACCESSO AD INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI; - IMPEDISCE I TRASFERIMENTI INCROCIATI DI RISORSE TRA I SEGMENTI DELLE FILIERE. |
| Capitale sociale : | EURO 1.780.023,00= |
| Altri soci: | <p>43% AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI; 43% DOLOMITI ENERGIA; 0,55% COMUNE DI BONDONE; 0,96% COMUNE DI STORO; 0,24% COMUNE DI LARDARO; 1,18% COMUNE DI RONCONE; 0,50% COMUNE DI BONDO; 0,45% COMUNE DI BREGUZZO; 0,48% COMUNE DI BOLBENO; 0,31% COMUNE DI ZUCLO; 0,56% COMUNE DI PREORE; 0,24% COMUNE DI MONTAGNE; 1,12% COMUNE DI RAGOLI; 0,62% COMUNE DI VILLA RENDENA; 0,28% COMUNE DI DARE'; 0,03% COMUNE DI VIGO RENDENA; 0,01% COMUNE DI</p> |

| | |
|--|--|
| | PELUGO; 0,92% COMUNE DI SPIAZZO; 0,26% COMUNE DI BOCENAGO; 0,34% COMUNE DI STREMBO; 0,44% COMUNE DI CADERZONE; 0,11% COMUNE DI GIUSTINO; 0,03% COMUNE DI MASSIMENO; 2,45% COMUNE DI PINZOLO; 1,21% COMUNE DI CARISOLO. |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 1,21% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011: + € 116.629,00 2012: + € 177.496,00 2013: + € 362.531,00 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | Presidente ing. Valter Paoli; amministratore delegato Alessandrini Dario; Consiglieri Mario Eccli, Monia Bonenti e Stefano Quaglino. Nessuno in rappresentanza dell'ente |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti. Nessuno in rappresentanza dell'Ente |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 del data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla società stessa in quanto le attività svolte dalla società costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Nella considerazione del valore della partecipazione e del fatto che le attività svolte dalla società costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo, si ritiene pertanto che il mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale sia necessario ai sensi della norma.

4.PRIMIERO ENERGIA SPA

4.8.1. Dati della società

| | |
|-----------------------|---|
| Data di costituzione: | 09/06/2000 |
| Sede legale: | Fiera di Primiero (TN) Via guadagnino n. 31 |
| Oggetto Sociale: | L'ESERCIZIO, IN PROPRIO O PER CONTO TERZI, SIA IN VIA DIRETTA, SIA ATTRAVERSO SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE, DELLE ATTIVITA' DI: PRODUZIONE, ACQUISTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ENERGIA IDROELETTRICA NELLE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE; COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E NON; PRODUZIONE, UTILIZZAZIONE, ACQUISTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE, ANCHE IN FORMA COMBINATA; COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMUNQUE AD ESSO CONNESSE E/O RITENUTE UTILI OD OPPORTUNE. IN PARTICOLARE POTRA' PROCEDERE ALL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI, ANCHE CONVERTIBILI IN AZIONI, ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IN LOCAZIONE FINANZIARIA, AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E DI GARANZIE REALI, ALL'ACQUISIZIONE, ALLA CESSIONE ED ALLO SFRUTTAMENTO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, BREVETTI, INVENZIONI, ALL'ASSUNZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', CONSORZI ED ENTI IN GENERE, ED IMPRESE COLLATERALI O AFFINI, COSTITUITE O COSTITUENDE. TUTTI O |

ALCUNI SOCI POSSONO EFFETTUARE, A TITOLO SPONTANEO, VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE, CON RINUNCIA A RICHIEDERNE LA RESTITUZIONE. LE SOMME COSI' VERSATE INCREMENTANO I MEZZI PATRIMONIALI DELLA SOCIETA', CHE PUO' DISPORNE LIBERAMENTE E SENZA ALCUN VINCOLO DI DESTINAZIONE. TALI VERSAMENTI POTRANNO VENIR RIMBORSATI SOLO DOPO LO SCIoglimento DELLA SOCIETA', SALVO CHE I SOCI CON UNA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA NE DECIDANO LA RESTITUZIONE TOTALE O PARZIALE. I SOCI POSSONO ALTRESI' EFFETTUARE VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTO, IN MISURA PROPORZIONALE O MENO ALLE PROPRIE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE, CON CORRELATIVO OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME IN CAPO ALLA SOCIETA'. IL TUTTO NEI LIMITI DELLE DELIBERE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO. POTRA', INOLTRE, PROCEDERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA, ED IN GENERE POTRA' PORRE IN ESSERE OGNI OPERAZIONE NECESSARIA, UTILE OD OPPORTUNA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. SEMPRE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, EVENTUALMENTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI, ASSOCIARE OD ASSOCIARSI IN PARTECIPAZIONE ED IN ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA. POTRA', INOLTRE, OPERARE ANCHE NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELL'AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI, SIA DIRETTAMENTE SIA AFFIDANDO DETTA ATTIVITA' AD IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO DEI TRASPORTATORI PER CONTO TERZI. PER QUANTO ATTIENE ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI

| | |
|---------------------------------|---|
| | OPERE ED IMPIANTI STRUMENTALI RISPETTO ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTIVITA', LA SOCIETA' NON POTRA' COMUNQUE ESERCITARE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L.23/11/39 N. 1815 RISERVATE A PROFESSIONISTI PROTETTI |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | € 9.938.990,00 |
| Altri soci: | <p>I soci della società sono attualmente 91 tra società di servizi pubblici locali e Comuni del Trentino.</p> <p>Tra essi i principali risultano ACSM S.p.A. di Primiero (53%); Trentino Servizi S.p.A. di Rovereto (19,591%); STET S.p.A. di Pergine Valsugana (7,425%); AIR S.p.A. (2,500%); Comune di Riva del Garda (1,375%); Comune di Arco (1,348%). Gli altri 85 soci hanno quote inferiori all'1%.</p> <p>ALTO GARDA SERVIZI SpA AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SpA AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TIONE DI TRENTO COMUNE DI ALA COMUNE DI ANDALO COMUNE DI ARCO COMUNE DI BERSONE (ora VALDAONE) COMUNE DI BIENO COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE COMUNE DI BOCENAGO COMUNE DI BONDO COMUNE DI BORGO VALSUGANA COMUNE DI BREGUZZO COMUNE DI BRIONE COMUNE DI CADERZONE COMUNE DI CAGNO' COMUNE DI CALAVINO COMUNE DI CALDES COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA COMUNE DI CAMPODENNO</p> |

COMUNE DI CARISOLO
COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME
COMUNE DI CAVALESE
COMUNE DI CIMEGO
COMUNE DI COMANO TERME
COMUNE DI CONDINO
COMUNE DI CROVIANA
COMUNE DI DAONE (ora VALDAONE)
COMUNE DI DARE'
COMUNE DI DORSINO (ora SALORENZO
DORSINO)
COMUNE DI DRENA
COMUNE DI DRO
COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA
COMUNE DI FIAVE'
COMUNE DI ISERA
COMUNE DI IVANO FRACENA
COMUNE DI LARDARO
COMUNE DI LAVARONE
COMUNE DI LAVIS
COMUNE DI LEDRO
COMUNE DI MALE'
COMUNE DI MAZZIN
COMUNE DI MOENA
COMUNE DI MOLVENO
COMUNE DI MONCLASSICO
COMUNE DI NAGO - TORBOLE
COMUNE DI OSPEDALETTO
COMUNE DI PADERGNONE
COMUNE DI PANCHIA'
COMUNE DI PEIO
COMUNE DI PELLIZZANO
COMUNE DI PINZOLO
COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUNE DI PRASO (ora VALDAONE)
COMUNE DI PREORE
COMUNE DI RAGOLI
COMUNE DI ROMALLO

| | |
|---|--|
| | <p> COMUNE DI RONCONE COMUNE DI RUMO COMUNE DI SAMONE COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE COMUNE DI SCURELLE COMUNE DI SPIAZZO COMUNE DI STENICO COMUNE DI STREMBO COMUNE DI STRIGNO COMUNE DI TELVE DI SOPRA COMUNE DI TELVE VALSUGANA COMUNE DI TENNO COMUNE DI TERZOLAS COMUNE DI TESERO COMUNE DI TIONE DI TRENTO COMUNE DI TORCEGNO COMUNE DI TUENNO COMUNE DI VALFLORIANA COMUNE DI VERMIGLIO COMUNE DI VIGO DI FASSA COMUNE DI VIGO RENDENA COMUNE DI VIGOLO VATTARO COMUNE DI VILLA LAGARINA COMUNE DI ZUCLO CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA Scarl CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Scarl CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO S.C. DOLOMITI ENERGIA SpA SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO - STET SPA </p> |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 0,12% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011: + € 6.895.206,00 2012: + € 5.591.347,00 2013: + € 4.778.924,00 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni,</i> | Dividendi 2011: € 16.492,81= dividendi 2012: € 12.070,80= dividendi 2013: € 10.831,75= |

| | |
|--|---|
| <i>ridistribuzione di riserve, ecc.)</i> | Cedola prestito obbligazionario 2013 € 358,00= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | Presidente consiglio di amministrazione Depaoli Daniele Amministratore delegato Colaone Francesco Vicepresidente Pedrini Michele Consiglieri Corradi Silvano Partel Piergiovanni Nessuno in rappresentanza dell'Ente |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | Collegio Sindacale Andreatta Alberto Malossini Silvio Castellaz Marino Nessuno in rappresentanza dell'Ente |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.8.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie e precisamente Dolomiti Energia S.p.A. – 0,59%.

4.8.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società stessa "in quanto pur non svolgendo attività qualificabili in senso stretto come servizio pubblico locale, presta un servizio che rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione TAA in materia di energia (DPR 26.03.1977, n. 235) tale decreto conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Inoltre, come comunicato dall'Azienda speciale provinciale per l'energia con nota di data 21.12.2005, a seguito dell'accordo stipulato in data 19.12.2005 fra Primiero Energia s.p.a., Consorzio Sistema Servizi Trentino, Consorzio dei Comuni Trentini, Assessore all'Energia e alle Riforme Istituzionali della Provincia Autonoma di Trento ed ASPE, l'energia prodotta da Primiero Energia viene ritirata da Trenta s.p.a. Risulta quindi sicuramente di interesse generale ed è quindi sempre ammesso ai sensi dell'articolo 37 comma 27, della finanziaria 2008;

4.8.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione dell'Ente nella compagine societaria di Primiero Energia S.p.a., esattamente consentita da quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977. n. 235 e s.m., integra lo strumento con il quale gran parte dei Comuni del Trentino partecipa, con quote differenziate, alle attività economiche e fortemente lucrative delle imprese di produzione idroelettrica, ubicate, appunto, nell'area del Primiero. La Società è stata originata dalla vicenda che ha visto il trasferimento delle centrali idroelettriche nel Primiero alle Autonomie, a seguito di una complessa trattativa tra la Provincia Autonoma di Trento e l'ex monopolista nazionale, anche attraverso l'avvio di controversie arbitrali. La partecipazione societaria, che non comporta oneri per il Comune, è lo strumento con il quale i benefici patrimoniali derivanti dalla produzione dell'energia idroelettrica nel territorio del Trentino sono stati distribuiti agli Enti esponenziali delle Comunità e in particolare ai Comuni attraverso iniziative certamente commendevoli della Provincia Autonoma di Trento.

La società, pur non svolgendo attività qualificabili in senso stretto come servizio pubblico locale, presta un servizio che rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione TAA in materia di energia (DPR 26.03.1977, n. 235) tale decreto conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Si ritiene pertanto necessario il mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale.

4.9 RENDENA GOLF SPA

4.9.1. Dati della società

| | |
|-----------------------|--|
| Data di costituzione: | 24/04/1992 |
| Sede legale: | CADERZONE (TN) - VIA D. CHIESA N. 2 |
| Oggetto Sociale: | <p>La realizzazione e la gestione, sia diretta che indiretta, di campi da golf e di altre attrezzature ed impianti sportivi, di centri ricreativi e di ristoro annessi ai medesimi. la società ha inoltre per oggetto la promozione, lo sviluppo e la gestione di attività sportive e dei servizi a questi connessi;</p> <p>la produzione e la commercializzazione di materiale, sempre di carattere sportivo, didattico, promozionale ed informativo nonché il noleggio di attrezzatura sportiva. inoltre la società si propone di contribuire allo sviluppo dell'economia turistica della val Rendena.</p> <p>2. la società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>3. la società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali ed a favore di terzi.</p> <p>4. tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie delle leggi 23 novembre 1939 n. 1966, 7 giugno 1974 n. 216, 5 agosto 1981 n. 416, 23 marzo 1983 n. 77, 10 ottobre 1990 n. 287, 2 gennaio 1991 n. 1, del d.lgs. 1 settembre 1993</p> |

| | |
|--|---|
| | n. 385, dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 , del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali. |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | € 3.697.500,00= |
| Altri soci: | <p>COMUNI DI</p> <p>BOCENAGO (4,35%) PINZOLO (4,19%)</p> <p>CADERZONE (3,09%) STREMBO (2,93%) GIUSTINO (1,84%) CARISOLO (1,26%) SPIAZZO (1,26%)</p> <p>MASSIMENO (0,35%) VIGO RENDENA (0,14%) DARE' (0,07%)</p> <p>PRIVATI 80,52%</p> |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 4,19% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | <p>2011: - 436.542,00</p> <p>2012: - 129.759,00</p> <p>2013: - 9.871,00</p> |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | <p>2011: € 0,00=</p> <p>2012: € 0,00=</p> <p>2013: € 0,00=</p> |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | <p>2011: € 0,00=</p> <p>2012: € 0,00=</p> <p>2013: € 0,00=</p> |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | <p>CDA 8 AMMINISTRATORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRESIDENTE MOSCA MARCELLO - VICE PRESIDENTE AMADEI LUCA - CONS. AMADEI DIEGO - CONS. DUCOLI SANDRO - CONS. BONOMI VALTER - CONS. RITO DAMIANO - CONS. LORENZI SIMONE - CONS. FERRAZZA SANDRO |

| | |
|--|---|
| | Nessuno in rappresentanza dell'Ente |
| *Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni): | COLLEGIO SINDACALE Presidente: Sartori Severino Sindaco Poli Lorenzo Sindaco Fedrizzi Corrado Sindaco suppl. Maturi Rosa Sindaco suppl. Bolza Giuseppe Nessuno di nomina comunale |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.9.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie della Trentino golf società consortile a responsabilità limitata (3,43%).

4.9.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla società stessa "in quanto le attività svolte dalla società volte alla valorizzazione, allo sviluppo alla promozione dell'attività turistica, sportiva e culturale presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.

4.9.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Comune, insieme ad altri Comuni del territorio, è titolare di una partecipazione di minoranza nella società Rendena Golf s.p.a. che ha ad oggetto la realizzazione e la gestione di campi da golf. La Società è vocata alla promozione delle attività turistico-sportive del territorio e integra un esempio di impresa la cui presenza costituisce un sicuro volano per l'economia locale.

La partecipazione degli enti pubblici nella Società si è dimostrata essenziale e determinante per il decollo dell'attività della medesima. L'iniziativa imprenditoriale appare certamente strategica se non indispensabile nei sensi sopra esposti. La partecipazione dell'Ente al pari di quella di enti omologhi si è presentata nel tempo necessaria e comunque determinante per l'iniziativa imprenditoriale, si ritiene pertanto necessario il mantenimento della partecipazione ai sensi della norma.

4.10 SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE SOC. COOP.

4.10.1. Dati della società

| | |
|--|--|
| Data di costituzione: | 07/07/2008 |
| Sede legale: | TIONE DI TRENTO, VIA M. DONATO PERLI |
| Oggetto Sociale: | ATTIVITA' DIDATTICA NEL CAMPO DELLA MUSICA. DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE. |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | EURO 90.004,00= |
| Altri soci: | <p>Soci sovventori hanno sottoscritto un numero di azioni del valore di euro 500,00 ciascuna come segue: Comune di Praso € 1.500; Comune di Bersone € 500,00; Comune di Preore € 1.000,00; Comune di Daone € 2.000,00; Comune di San Lorenzo in Banale € 4.500,00; Comune di Roncone € 7.500,00; Comune di Tione € 22.500,00; Comune di Pinzolo € 13.500,00; Comune di Dorsino € 1.000,00; Comune di Montagne € 1.000,00; Comune di Massimeno € 500,00; Comune di Lardaro € 500,00; Comunità delle Giudicarie €10.000,00; Comune di Bondo € 2.500,00; Comune di Bolbeno € 1.500,00; Comune di Ragoli € 7.000,00; Comune di Zuclò € 1.000,00; Comune di Stenico € 3.500,00; Comune di Bleggio Superiore € 4.500,00.</p> <p>Soci cooperatori: in linea di massima l'utente della Scuola o suo familiare è socio cooperatore.</p> |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 12,78% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 30.06.2011:-29.591,00 30.06.2012:-21.546,00 30.06.2013: 16.953,00 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | Corrispettivi per servizi anno 2011: € 8.000,00= Corrispettivi per servizi anno 2012: € 8.000,00= Corrispettivi per servizi anno 2013: € 4.000,00= |

| | |
|--|---|
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | Presidente Cogo Margherita, Vice Presidente Perini Giorgio, presidente del Comitato di controllo sulla gestione Balduzzi Catia, Membro del comitato di controllo sulla gestione Bertoni Claudio, Tarolli Mirko, Consiglieri Ferrari Carola, Dalponte Paolo, Zoanetti Roberto, Gottardi Mattia, Santoni Karin, Tarolli Daniele. Nessuno in rappresentanza dell'Ente |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | Il Collegio è composto da 3 membri effettivi. Nessuno in rappresentanza dell'Ente |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.10.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.10.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla società in quanto svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.10.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Società cooperativa è indispensabile per l'erogazione del servizio di interesse generale non economico. La partecipazione degli Enti pubblici, compreso lo Scrivente Comune, quali soci sovventori è risultata e risulta indispensabile per il mantenimento della meritevole iniziativa e pertanto si conferma il mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale.

4.11 TERME VAL RENDENA SPA

4.11.1. Dati della società

| | |
|-----------------------|---|
| Data di costituzione: | 04/09/2003 |
| Sede legale: | CADERZONE (TN) - VIA D. CHIESA N. |
| Oggetto Sociale: | la gestione dello stabilimento termale sito nel comune di caderzone e l'esercizio di tutte le attività connesse. la società potrà altresì: a)gestire altri stabilimenti termali; b)svolgere la ricerca di nuove fonti di acque minerali sul territorio della val rendena e attivare ogni attività per il relativo sfruttamento; c)svolgere tutte le attività di studio, ricerca e valorizzazione dell'attività termale e del turismo termale, ecologico e salutista; d)esercitare l'attività di erboristeria anche con l'apertura di eventuali punti vendita; e)esercitare qualsiasi attività finalizzata alla cura ed al benessere del corpo; f)esercitare le attività finalizzate alla promozione dello sviluppo economico-sociale della val rendena anche attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi e manifestazioni di ogni genere; g) esercitare tutte le attività rivolte alla promozione degli impianti termali e turistici siti in val rendena ivi compresa l'organizzazione dei soggiorni in alberghi, residences, villaggi turistici, appartamenti e simili dislocati nel medesimo territorio; h) esercitare attività di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso e/o per corrispondenza di prodotti connessi e/o collegati alle attività termali, di prodotti cosmetici, prodotti di profumeria, di libri e pubblicazioni, di prodotti per la cura della persona nonché di articoli vari per turisti; i) gestire in via diretta e/o indiretta alberghi, con o senza ristorazione, bar, ristoranti, pubblici esercizi in genere, case ed appartamenti per vacanza e residences. in riferimento all'oggetto sociale la società potrà operare nel campo edile ed immobiliare e più in particolare potrà esercitare le seguenti attività: l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, la vendita e la gestione di fabbricati di ogni genere; l'acquisto e la vendita di terreni. 2. la società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonche' compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 3. la societa' puo' altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali ed a favore di terzi.</p> <p>4. tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie delle leggi 23 novembre 1939 n. 1966, 7 giugno 1974 n. 216, 5 agosto 1981 n. 416, 23 marzo 1983 n. 77, 10 ottobre 1990 n. 287, 2 gennaio 1991 n. 1, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.</p> |
| Capitale sociale : | € 177.022,00= |
| Altri soci: | <p>COMUNI DI :</p> <p>CADERZONE (46,84%) STREMBO (11,9%)</p> <p>BOCENAGO (11,9%) PINZOLO (11,9%)</p> <p>GIUSTINO (0,93%) CARISOLO (0,93%)</p> <p>COMUNITA' REGOLE SPINALE E MANEZ (0,56%)</p> <p>MASSIMENO (0,19%)</p> <p>DARE' (0,19%) VILLA RENDENA (0,19%)</p> |

| | |
|--|---|
| | SPIAZZO (0,19%) VIGO RENDENA (0,19%) PELUGO (0,19%) PRIVATI 13,94% |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 11,9% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011: - 13.259,00 2012: 649,00 2013: 366,00 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | 2011: 0,00= Convenzione per servizi all'utenza Anno 2012: € 22.000,00= Anno 2013: € 25.125,00= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | CDA 8 AMMINISTRATORI - PRESIDENTE SARTORI MICHELA - VICE PRESIDENTE MOSCA GIAMPAOLO - CONS. AMADEI MATTEO - CONS. CESCATTI GIANCARLO - CONS. MOSCA EMILIO - CONS. MAESTRANZI GIACOMO (in rappresentanza dell'Ente) - CONS. FANTATO ELENA - CONS. BOTTERI GUIDO |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | COLLEGIO SINDACALE Presidente: Poli Lorenzo Sindaco Bezzi Michele Sindaco Alberti Marina Sindaco suppl. Clementi Fabio Sindaco suppl. Maturi Rosa Nessuno di nomina comunale |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.11.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.20.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 19.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società "in quanto le attività svolte dalla società in quanto volte alla valorizzazione, allo sviluppo alla promozione dell'attività turistica, sportiva e culturale presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008

4.11.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Comune è titolare di una quota di partecipazione nella società Terme Val Rendena s.p.a. che ha ad oggetto attività di gestione di stabilimenti termali. La Società è a partecipazione prevalente pubblica e raccoglie la partecipazione di ben 13 Comuni dell'ambito territoriale, residuando una partecipazione privata pari al 13,94%. Ad oggi la Società gestisce lo stabilimento termale di Caderzone, affidato a seguito di aggiudicazione di gara pubblica.

L'esistenza della Società è stata e risulta tutt'oggi determinante per la gestione del compendio patrimoniale termale, e quindi per l'erogazione dei servizi che hanno una rilevante ricaduta sul territorio a vocazione altamente turistica.

Tale considerazione è confermata dalla circostanza che la Società, a capitale prevalente pubblico, già affidataria in via diretta del compendio patrimoniale termale, è risultata l'unico operatore economico che ha partecipato all'esperimento concorrenziale (procedura ristretta con pubblicazione sulla G.U.U.E.).

Si conferma pertanto la necessità del mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale.

4.12 TREGAS SRL (TRENTINO RETI GAS SRL)

4.12.1. Dati della società

| | |
|-----------------------|---|
| Data di costituzione: | 1° giugno 2007 |
| Sede legale: | TIONE DI TRENTO (TN), via Stenico, 11 |
| Oggetto Sociale: | <p>LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:</p> <p>A) LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DI SISTEMI INFRASTRUTTURALI STRATEGICI PER L'ECONOMIA PRODUTTIVA E TURISTICA LOCALE;</p> <p>B) L'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE, ACQUISTO, VENDITA, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, STOCCAGGIO, IMBOTTIGLIAMENTO IN ITALIA ED ALL'ESTERO DI OGNI TIPO DI GAS NATURALE E NON;</p> <p>C) LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI PER IL TRASPORTO, DI SERBATOI, DI RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE, ANCHE SOTTERRANEE, STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO, TRATTAMENTO, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGNI TIPO DI GAS NATURALE E SUOI DERIVATI;</p> <p>D) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', ENTI O IMPRESE DI CARATTERE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, AGRICOLO E FINANZIARIO SIA ITALIANE CHE ESTERE NONCHE' L'ASSISTENZA ED IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA', ENTI O IMPRESE NELLE QUALI SIANO STATE ASSUNTE PARTECIPAZIONI, SENZA ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, IN QUANTO L'ATTIVITA' SOCIALE VIENE SVOLTA NEI CONFRONTI DI SOCIETA' PARTECIPATE, CONTROLLATE E COLLEGATE QUALI DEFINITE DALL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE.</p> <p>SONO SPECIFICAMENTE ESCLUSI:</p> <ul style="list-style-type: none">- LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 23 MARZO 1983 N. 77;- L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO |

| | |
|--|---|
| | <p>1991 N. 1;</p> <p>- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI AI FINI DI COLLOCAMENTO, - L'INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI E NEI CAMBI;</p> <p>- LE ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI FACTORING;</p> <p>- LA FORNITURA DI SERVIZI VOLTI ALL'INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO.</p> <p>LA SOCIETA' PUO' INOLTRE ESERCITARE, AL FINE DI REALIZZARE L'ATTIVITA' PRINCIPALE, OGNI ALTRA ATTIVITA' COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, CONCEDERE FIDEIUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, E COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE NECESSARIA OD OPPORTUNA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.</p> |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | € 6.106.212,00 |
| Altri soci: | <p>‰: 21,694 Comune di Bolbeno, 14,184 Comune di Tione, 14,291 Comune di Roncone, 10,667 Comune di Pieve di Bono, 8,212 Comune di Bondo, 7,228 Comune di Lardaro, 5,583 Comune di Breguzzo, 4,559 Comune di Preore, 10,025 Comune di Zuco, 2,852 Comune di Ragoli, 0,328 ASM Tione, 0,016 Comune di Bondone, di Storo, di Condino, di Brione, di Cimego, di Castel Condino, di Bersone, di Praso, di Daone, di Prezzo, di Montagne, di Villa Rendena, di Darè, di Vigo Rendena, di Pelugo, di Spiazzo, di Bocenago, di Strembo, di Caderzone, di Giustino, di Massimeno, di Pinzolo, di Carisolo.</p> |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 0,02% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | <p>30.06.2011: 194.905,00</p> <p>30.06.2012: 124.987,00</p> <p>30.06.2013: 13.227,00</p> |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | <p>Dividendi 2011: € 7,34=</p> <p>Dividendi 2012: € 0,00=</p> <p>Dividendi 2013: € 19,45=</p> |

| | |
|--|--|
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | Amministratore Unico ing. Valter Paoli Non in rappresentanza dell'Ente |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti. Nessuno in rappresentanza dell'Ente |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.12.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Retragas Srl dell'8,4%

4.12.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla società "in quanto la società svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.12.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Società, che è formata esclusivamente dai Comuni e dall'Azienda dei Servizi Municipalizzati di Tione, raccoglie quasi tutti i Comuni dell'ambito territoriale della Comunità. L'oggetto sociale consiste esclusivamente nella partecipazione (pari all'8,40%) in Retragas s.r.l. che è la società che ha costruito la linea di trasporto del gas, consentendo così l'implementazione del servizio pubblico di distribuzione nel territorio della Comunità. Si tratta quindi, allo stato, di una partecipazione in una società che ha come scopo la detenzione di un pacchetto azionario che non comporta spese per dipendenti e per amministratori. Il numero dei dipendenti è pari a zero e il compenso per l'amministratore unico è stato parimenti pari a zero per il triennio 2011-2013. Si tratta di una partecipazione strategica che non produce spese ed ha conosciuto nel triennio 2011-2013 la formazione di utili netti.

Non si scorgono, allo stato, i presupposti per mettere in dubbio la stretta indispensabilità del mantenimento della partecipazione

4.13 INFORMATICA TRENTINA SPA

4.13.1. Dati della società

| | |
|--|---|
| Data di costituzione: | 7 febbraio 1983 |
| Sede legale: | TRENTO (TN), via Gilli, 2 |
| Oggetto Sociale: | La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente. |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | € 3.500.000,00= |
| Altri soci: | Provincia Autonoma di Trento 87,276% Regione Trentino Alto Adige 1,720% Comune di Trento 1,243% Camera di Commercio I.A.A. di Trento 1,243% Comunità di valle 5,005% Comune di Rovereto 0,706% Altri Comuni 2,806% |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 0,03% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011 + € 3.351.163,00 2012 + € 2.847.220,00 2013 + € 705.703,30 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | Dividendi 2011: € 608,13= Dividendi 2012: € 669,28= Dividendi 2013: € 568,63= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | Canoni per servizi 2011: € 8.752,80= Canoni per servizi 2012: € 8.402,24= Canoni per servizi 2013: € 6.965,97= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | Presidente Consiglio di Amministrazione Boschini Paolo Vicepresidente Nardin Antonietta Consiglieri Demattè Renato Girardi Caterina |

| | |
|---|---|
| | Parolari Alessio Nessuno in rappresentanza dell'Ente |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti nessuno in rappresentanza dell'Ente |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.13.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.13.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione all'interno della società "in quanto le attività svolte dalla società costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.13.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, si sposta su un piano diverso ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

La partecipazione dell'Ente è di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Si conferma pertanto la necessità del mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale da parte del Comune di Pinzolo, anche in vista dei futuri sviluppi, sia delle autonomie territoriali, sia della necessaria omogeneità che le tecnologie dovranno raggiungere

per fare in modo che i sistemi comunichino funzionalmente tra di loro, con una consulenza costante e valida su cui contare.

Essendo il Sindaco membro del collegio sindacale, ma non in rappresentanza dell'Ente, tale scheda viene controfirmata dal Vice Sindaco per incompatibilità dello stesso.

4.14 TRENTINOTRASPORTI ESERCIZIO SPA

4.14.1. Dati della società

| | |
|--|---|
| Data di costituzione: | 31 luglio 2008 |
| Sede legale: | TRENTO (TN), via Innsbruk n.65 |
| Oggetto Sociale: | La Società ha come oggetto sociale l'esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, la gestione di trasporti su strada di persone e di merci, la conduzione di avioilinee, l'effettuazione di trasporti di persone e cose con aeromobili, la conduzione di linee navali, fluviali o lacuali. Le suddette attività devono essere svolte in prevalenza in regime di servizio pubblico a seguito di affidamento da parte degli Enti Pubblici soci o costituire attività strumentali assentite dagli stessi. Per il raggiungimento di tale oggetto la Società può altresì compiere ogni operazione commerciale, in via non prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nei limiti di cui all'art. 13 della Legge 248/2006, la Società può assumere o cedere partecipazioni in Imprese, Enti o Società, aventi scopo analogo affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale. |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | € 300.000,00= |
| Altri soci: | CAPITALE SOCIALE Provincia Autonoma di Trento 96,0397% Comune di Trento 1,1017% Comune di Rovereto 0,3537% Comunità Territoriale della Val di Fiemme 0,1897% Comune di Pergine Valsugna 0,1857% Comune di Arco 0,1580% Comune di Riva del Garda 0,1513% Comunità delle Giudicarie 0,3610% Comunità di Primiero 0,0993% Comune di Mori 0,0883% Comune di Lavis 0,0820% Altri 90 Comuni 1,1897% |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 0,03%= |

| | |
|--|--|
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011 + € 142.779,00 2012 + € 147.778,00 2013 + € 154.591,00 |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | copertura per servizi 2011: € 134.325,09= copertura per servizi 2012: € 6.921,81= copertura per servizi 2013: € 257.044,78= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | Presidente Consiglio di Amministrazione Baggia Monica Vicepresidente Cattani Marco Consiglieri Facchini Ezio Arnoldi Edoardo Bosin Maria Nessuno in rappresentanza dell'Ente |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti nessuno in rappresentanza dell'Ente |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.14.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni nel Fondo Consortile Centro Servizi Condivisi per € 10.000,00.

4.14.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione all'interno della società "in quanto le attività svolte dalla stessa costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.14.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Società ha come oggetto sociale l'esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, la gestione di trasporti su strada di persone e di merci, la conduzione di aviolinee, l'effettuazione di trasporti di persone e cose con aeromobili, la conduzione di linee navali, fluviali o lacuali. Le suddette attività devono essere svolte in

prevalenza in regime di servizio pubblico a seguito di affidamento da parte degli Enti Pubblici soci o costituire attività strumentali assentite dagli stessi. Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, si sposta su un piano diverso ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

La partecipazione dell'Ente è di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Si conferma pertanto la necessità del mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale, svolgendo la stessa, anche per conto del Comune di Pinzolo, servizio pubblico locale di trasporto invernale in maniera efficace, efficiente e professionale.

4.15 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

4.15.1. Dati della società

| | |
|--|--|
| Data di costituzione: | 1° dicembre 2006 |
| Sede legale: | TRENTO (TN), via Romagnosi, 11/a |
| Oggetto Sociale: | <p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:</p> <p>a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;</p> <p>b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</p> <p>c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.</p> |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | € 1.000.000,00= |
| Altri soci: | <p>Provincia Autonoma di Trento 92,5670%</p> <p>Comune di Trento 1,1017%</p> <p>Ordine dei commercialisti 0,0050%</p> <p>Consorzio trentino di Bonifica 0,0100%</p> <p>Azienda speciale per l'igiene urbana – ASIA 0,1000%</p> <p>Comunità di valle 3,1045%</p> <p>Comune di Rovereto 0,3536%</p> <p>Altri Comuni 2,7582%</p> |
| Percentuale di partecipazione del Comune : | 0,03% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | <p>2011 + € 330.375,00</p> <p>2012 + € 256.787,00</p> <p>2013 + € 213.930,00</p> |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | <p>2011: € 0,00=</p> <p>2012: € 0,00=</p> <p>2013: € 0,00=</p> |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di</i> | <p>2011: € 0,00=</p> <p>2012: € 0,00=</p> |

| | |
|--|---|
| <i>perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</i> | 2013: € 0,00= |
| *Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) | Presidente Consiglio di Amministrazione Rella Alberto Vicepresidente Anesi Sergio Consiglieri Postal Maurizio Trento Sandro Paltrinieri Maria Letizia Nessuno in rappresentanza dell'Ente |
| *Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): | n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti Nessuno in rappresentanza dell'Ente |

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.15.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.15.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione all'interno della società "in quanto le attività svolte dalla stessa costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.15.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento

diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, si sposta su un piano diverso ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

La partecipazione dell'Ente è di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Si conferma pertanto la necessità del mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale.

4.16 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.

4.16.1 Dati della Società

| | |
|---|---|
| Data di costituzione: | 9 luglio 1996 |
| Sede legale: | via Torre Verde, n. 23 38122 – TRENTO (TN) |
| Oggetto Sociale: | La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune. |
| Capitale sociale al 31.12.2013: | € 12.238,680 |
| Percentuale di partecipazione: | 0,42% |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | 2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>) | 2011: € 0,00= 2012: € 0,00= 2013: € 0,00= |
| Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>) | Corrispettivi per servizi anno 2011: € 2.664,43= Corrispettivi per servizi anno 2012: € 3.415,76= Corrispettivi per servizi anno 2013: € 3.322,33= Quota associativa anno 2011: € 1.746,36= Quota associativa anno 2012: € 1.760,91= Quota associativa anno 2013: € 1.760,91= |
| Organo amministrativo: | Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliarì consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin |

| | |
|----------------------|---|
| | consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter Nessuno in rappresentanza dell'Ente |
| Organo di controllo: | Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci Nessuno in rappresentanza dell'Ente |

4.16.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Set Distribuzione pari allo 0,05%

4.16.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pinzolo con la deliberazione n. 109 di data 29.12.2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società stessa "in quanto le attività svolte dalla stessa costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

4.16.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si conferma la necessità del mantenimento della partecipazione alla compagine sociale del Consorzio svolgendo lo stesso svolge servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente locale che altrimenti dovrebbero essere affidati esternamente con aggravio di costi e con minor professionalità. Essendo inoltre un Ente deputato al sostegno e all'assistenza dei Comuni nella loro attività istituzionale è strettamente necessaria la presenza e la fruizione da parte del Comune dei servizi dallo stesso offerti.